



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 29/03/2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemiladiciannove , il giorno ventinove , del mese di Marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:0010 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	A
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	P
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	A
GROSSO SIMONA	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	P
PRIOLI MAURA	P		

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli Assessori: Patrizia Pesci e Fausto Antonino Battistel

Il Consigliere Marco Secchi è assente giustificato

Il Consigliere Alessandro Montanari entra alle ore 21,39

Il Consigliere Mauro Calbi esce alle ore 23,10

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 19 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 11/03/2019 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 14/03/2019 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 14/03/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- c) Parere Favorevole n.4/2019 espresso in data 13/03/2019 dal Collegio dei Revisori Dott. Massimo Rosetti (Presidente), Dott. Mauro Pironi (Componente) e Dottor Giorgio Palareti (Componente);

Relaziona il Sindaco.

Segue intervento della Dott.ssa Claudia Rufer Marisel.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- Presenti n.15
- Astenuti n.4 (PD, CnC, Lega Nord)
- Votanti n.11
- Favorevoli n.11 (M5S e GM)
- Contrari n.0

DELIBERA

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 19

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l'evoluzione Legislativa dell'ultimo decennio relativa sia alle singole entrate che all'assetto finanziario generale dell'Ente, con particolare riferimento ai numerosi interventi Legislativi che hanno modificato in maniera significativa l'assetto e la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, nonché il processo di armonizzazione contabile attuato con il D. lgs. n.118/2011 come integrato e modificato dal D.lgs.vo n.126/2014, comporta la necessità di regolamentare in via generale le entrate comunali;

CONSIDERATO opportuno prevedere che, in seguito della presentazione dell'istanza di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa, nonché introdurre la possibilità per il debitore di richiedere la sospensione del fermo amministrativo, in caso di rateizzazione e con il pagamento della prima rata e degli oneri relativi, fermo restando la riattivazione delle stesse in caso di mancato rispetto del piano di pagamento delle rate;

CONSIDERATE, inoltre, le sempre maggiori criticità per il Comune di incassare regolarmente le proprie entrate, ma anche le difficoltà per molti cittadini di far fronte alle proprie obbligazioni a causa delle perduranti situazioni di difficoltà finanziaria, risulta utile ampliare l'ambito di applicazione della compensazione, al fine di estendere le forme di adempimento diverse dal pagamento in denaro, ammettendo la compensazione non solo fra debiti e crediti relativi a tributi locali, ma anche fra tributi ed entrate di altra natura, per assicurare al Comune l'acquisizione di quanto spettante, nonché per liberare i contribuenti dagli obblighi;

CONSIDERATO che nel nuovo sistema della riscossione normato dal D.L. 22.10.2016, n. 193, per la riscossione coattiva delle entrate comunali gli Enti potevano decidere se:

1. effettuarla in forma diretta;
2. affidarla ad ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) in modo diretto;
3. affidarla a soggetti esterni, individuati dal comma 5, dell'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, tra i quali i Concessionari privati iscritti all'albo, di cui all'articolo 53, del D.Lgs. n. 446/1997, previo però l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Delibera di C.C. n. 109 del 20.12.2017, con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento in concessione, tramite gara ad evidenza pubblica, del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali ad un Concessionario privato, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione del

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che nell'ipotesi di riscossione coattiva gestita mediante ADER, il recupero di tutti i relativi costi è disciplinato dal legislatore che, all'art. 10, comma 1, lettera c) della Legge n. 23 del 11.04.2014 ha stabilito l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 112/99;

CONSIDERATO che, nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento, di cui al RD 639/1910, con il regolamento comunale è opportuno stabilire che, oltre alle spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile, anche le spese dell'azione di recupero del credito, dirette ed indirette, vengano poste a carico del debitore inadempiente, nella misura definita con delibera di Giunta Comunale sulla base di criteri desunti dall'analisi dei costi di gestione del procedimento, ispirati al principio dell'addebito dei soli costi effettivi, ovvero nella misura definita dalla procedura della gara di concessione del servizio, al fine di favorire il progressivo innalzamento del tasso di adesione nei termini agli adempimenti di versamento, nonché per garantire il rispetto dei principi di equo trattamento rispetto a coloro che pagano alla scadenza concessa o prevista dalla legge, oltre che per perseguire finalità di deterrenza e contrasto all'evasione;

DATO ATTO che l'art.52 del D.lgs.vo 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che "le Province ed i Comuni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

DATO ATTO inoltre che l'art.27 c. 8, della legge 448/2001, prevede che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (entro il 31 marzo 2019).
- I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO quanto sopra riportato, si ritiene di adottare il Regolamento Generale delle Entrate, il quale contiene, tra le altre le disposizioni relative:

- a) soggetti responsabili delle Entrate;
- b) dilazioni e rateazioni di pagamento per carichi arretrati;
- c) procedure propedeutiche alle attività di riscossione coattiva;
- d) limiti di esenzione per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità;
- e) rimborsi di entrate extra-tributarie

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
 - il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1°, lett.b)
- punto 3) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

D E L I B E R A

- 1.di approvare l'allegato Regolamento Generale delle Entrate, composto da 18 articoli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2.di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno della sua approvazione, ai sensi del comma 16 dell'art. 52 della L. 388/2000 così come modificato dall'art. 27, comma 8 della L. 488/2001;
- 3.di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 1;
- 4.di demandare all'Ufficio Tributi l'invio del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla Legge;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)